

Bancarotta, responsabili i sindaci poco incisivi

Aziende in crisi

Per evitare il concorso i professionisti devono usare tutti i poteri di cui sono dotati

Bocciato chi si limita a segnalare le difficoltà e a chiedere di ricapitalizzare

Pagina a cura di
Claudio Ceradini

Per evitare il concorso con gli amministratori in bancarotta, consentendo colpevolmente che il ritardo nella richiesta di fallimento aggravi il dissesto, ai sindaci non basta investigare, devono agire, e farlo con tutta la diligenza che norme e prassi professionale prevedono. È la conferma che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1162/24, depositata il 10 gennaio scorso, che rinsalda un filone interpretativo troppo spesso ignorato.

Il caso

La vicenda su cui la Suprema Corte si è pronunciata è, potremmo dire, un classico. In presenza di sintomi piuttosto evidenti della crisi e del suo progressivo aggravamento il collegio sindacale, che intercetta le difficoltà nei verbali relativi alle verifiche trimestrali, segnala agli amministratori la necessità di intervenire e di ricapitalizzare la società, ma non adotta autonome iniziative ulteriori. Non lo fa confidando, si legge nella sentenza, nelle ragionevoli aspettative di ri-

sanamento, basate sull'incasso di alcuni crediti e sulla attesa, ma di fatto inconsistente, reazione degli amministratori. Nel mentre il tempo passa e il dissesto si aggrava e, secondo la Cassazione, il quadro presenta tutti gli elementi della responsabilità penale per concorso in bancarotta semplice, sia oggettivo che soggettivo.

La vigilanza

Il concorso in bancarotta si consuma con l'inerzia. Rilevato l'atteggiamento dilatorio degli amministratori i sindaci non possono limitarsi a ricordare loro i propri obblighi. Riconstrandolo, nel caso specifico, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 2447 del Codice civile, il collegio sindacale avrebbe dovuto procedere a diretta convocazione dell'assemblea, esercitando i poteri che l'articolo 2406 gli assegna.

Vigilare significa investigare, esercitando i poteri ispettivi o di intervento alle adunanze, e poi attivarsi, sulla base del quadro acquisito e della situazione di fatto, con progressiva invasività, convocando l'assemblea nell'inerzia degli amministratori, denunciando al tribunale le loro gravi irregolarità e persino attivando direttamente, in taluni casi, l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Il profilo colposo

Il concorso in bancarotta semplice non presuppone necessariamente il dolo (come la sorella più grave, la bancarotta fraudolenta). L'inerzia dei sindaci deve però essere almeno colposa, e quindi evitabile con l'adozione dei criteri di diligenza che l'incarico presuppone. Altrimenti non c'è concorso. Il solo dato del ritardo nella dichiarazione di fallimento

(oggi liquidazione giudiziale) è di per sé troppo generico, ammette al Supremo Corte, perché dallo stesso possa derivarsi una presunzione assoluta di condotta gravemente colposa dei sindaci.

Devono essere analizzate le scelte e le decisioni che hanno determinato il ritardo, con un parametro di giudizio che tenga anche conto anche della progressiva apertura normativa verso strumenti di soluzione della crisi che ne consentano la sopravvivenza. Nel caso specifico però la riduzione del capitale al di sotto dei limiti di legge, mai risolta, e la conclamata incapacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni costituivano indicatori evidenti, tali da non giustificare né il ritardo della reazione dei sindaci, né tantomeno il credito dagli stessi riposto nelle inconsistenti prospettive di continuità della società.

Le conseguenze

Ai sindaci si richiede di operare diligentemente, nel rispetto delle indicazioni di metodo che la professione rende disponibili, ed esercitando i poteri che la legge riconosce loro, senza esclusione di colpi quando serve. Ci domandiamo a questo punto cosa potrebbe accadere se il ritardo nella apertura della liquidazione giudiziale dipendesse dall'assenza di adeguati assetti che consentano di riconoscere in anticipo i segnali della crisi, e che la legge da ormai cinque anni ha reso obbligatori. Non predisporli è atto di mala gestio per gli amministratori (si veda articolo a lato), e non pretenderli potrebbe costituire una condotta colposa per i sindaci. Con tutte le conseguenze del caso.